



L'efficacia paranormativa della tabella di Milano

Descrizione

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale era onere, di chi invocava l'utilizzazione delle tabelle milanesi, produrle in giudizio o quantomeno allegarne il contenuto quale presupposto per la loro applicabilità (cfr. cass. Civ. 13 novembre 2014 n. 24205; Cass. Civ. 17 febbraio 2016 n. 3015; Cass. Civ. 16 giugno 2016 n. 12397; Cass. Civ. 21 novembre 2017 n. 27562).

Tuttavia questa linea è stata ormai superata dalle decisioni più recenti (come confermato anche dalla sentenza n. 8701 del 2 aprile 2024) che si impernano piuttosto sulla **efficacia paranormativa** (delle tabelle milanesi cfr. Cass. Civ. 6 maggio 2020 n. 8508; Cass. Civ. 10 novembre 2021 n. 33005; Cass. Civ. 23 giugno 2022 n. 20292; Cass. Civ. 26 gennaio 2024 n. 3539).

Ora ci si domanda come gli entusiasti fautori della **nuova tabella nazionale** (bloccata recentemente dal Consiglio di Stato: <https://studiolegalepalisi.com/2024/02/24/il-consiglio-di-stato-critica-o-schema-della-tabella-unica-nazionale/>) possano continuare affermare che vi sarebbe l'esigenza di un intervento normativo nel settore, disconoscendo così la portata generale ed uniformizzante di quella milanese, allorquando questa, a livello processuale, non è più considerata un semplice documento privato (necessitante di produzione) ma **indicazione avente valore di una norma** (pur non essendo norma), al punto da doverne presumere la conoscenza da parte del Giudice ?

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

08 Apr 2024